1) Il dibattito politicogiuridico sulle nuove regole in materia di rappresentanza e ranoresentatività sindacale è stato ravvivato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1990, cui va riconosciuto il merito politico, quanto meno, di aver posto la questione in termini estremamente netti. Parliamo di «merito politico» perché dal punto di vista della teoria giuridico-sindacale l'affermazione di diritto positivo enunziata dalla Corte, secondo cui non sarebbe mai e co-munque possibile una estenpattizia dei diritti di cu al titolo III dello Statuto (assemblea retribuita, costituzio-ne di Rsa, permessi ecc.) a sindacati diversi da quelli indi-viduati nell'art. 19 dello Statuto lascia molti dubbi, e, personalmente, la riteniamo non condivisibile.

Urta, invero, contro il comune sentire democratico l'idea che se in un'azienda una formazione sindacale aziendale (un «Cub», un «Cobas», un Coordinamento ecc. ecc.) raccolga l'adesione del 95% aderente ad una delle grandi confederazioni solo il quest'ultimo solo, e non l'altro, possa indire assemblee retribuite, avere dirigenti di Rsa con diritto a permessi e aspettative, pretendere una sede ecc. Né si può ritenere che un sindacato per il fatto di muoversi in dimensione aziendale debba essere oggetto di una presunzione assolu ta di collaborazione con la parte datoriale; l'esperienza, invero, ha ampiamente dimostrato che formazioni «spontanees, di sbases, nate spesso in nica con sindacati tradizionali, sono animate da forte spirito conflittuale, e non raramente sono oggetto non già di blandizie e occulto soste-gno, bensì di persecuzioni da parte datoriale

L'intepretazione dell'art. 19 dello Statuto che vede in questa norma la garanzia di un diritto dei sindacati «maggiormente rappresentativi» a fruire di quei vantaggi e strumenti, lasciando impregiudicata, per gli altri la possibilità di conse-guirli per via di lotta e contrattazione (fermo il divieto di «sindacalismo giallo» da applicare, però, in concreto caso

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

o Simoneschi, giudica, responsabile e coordinatore: Plergievanni Alleva, avvocato Cdt di Bologna, docente ario; Mario Giovanni Garotato, docente universitario; Nyvanne Mosci e lacopo Malegugini, avvocati Cdt di Milano; Nigro, avvocato Cdt di Roma; Enzo Martino e Nino Ratione, avvocati Cdt di Torino

Rappresentatività sindacale: nuove regole non più rinviabili

PIERGIOVANNI ALLEVA

per caso) appare ancora preleribile.

Eppure quella sentenza ha il merito di mettere a nudo la insostenibilità di un monono lio sindacale disgiunto da una verifica di effettiva rappresentanza: equivoca, a parer nostro, quando ritiene trattarsi di un monopolio voluto dal legisiatore, ma coglie nel segno quando denunzia, nella parte finale della motivazione, la carenza di regole di garanzia della partecipazione demo-cratica e dell'effettività della rappresentanza negoziale.

Chi può decidere nelle aziende?

In un certo senso, la Corte ha, per così dire «caricato» sull'art. 19 dello Statuto - che non ne era all'origine responsabile gli effetti di una successiva legislazione, che, riprendendo per i più vari fini, la qualifica di sindacato maggiormente rappresentativo quale licenza a quelle organizzazioni sindacali di incidere sugli interessi di tutti i lavoratori - iscritti e non iscritti -senza render veramente conto a nessuno, ha in effetti creato una situazione assai vicina ad un monopolio normativo istituzionale, aggravato inoltre, e non alleggerito dai possibili dissensi fra le stesse organizzazioni sindacali mag-

giormente rappresentative. Chi decide, infatti - chiediamoci - se in una certa azienda potranno stipularsi «certi» contratti a termine o «certi» contratti di formazione o lavoro? Può deciderlo, con effetto ge-nerale, esteso a tutti lavorator presenti e futuri, anche un solo indacato del tutto minoritario nell'ambito interessato, ma aderente a confederazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale, e ciò, ma gari, a dispetto e nonostante il dissens non soltanto dei lavoratori non sindacalizzati o di formazioni sindacali autonome di azienda, ma di altri sin-

dacati anch'essi «maggiormen-

te rappresentativi» e dotati nel-

la azienda di un ben più largo

2) Sull'insostenibilità di tale situazione, anzitutto per il futu-ro del movimento sindacale, concorda ormai la grande maggioranza delle opinioni, e la stessa Corte costituzionale lancia un avvertimento non rituale. Ma in quale senso deve muoversi la riforma, e con quali strumenti? Premesso che 'attuale formulazione dell'art. 19 dello Statuto deve comunque essere superata (c. a no stro parere, superato lo stesso concetto di «maggiore rappre-sentatività») si dibattono molte opzioni e proposte, che posuna serie di alternative:

A) Democrazia sindaca le rappresentativa o diret-

Si tratta di decidere se il recupero di partecipazione e di rappresentatività debba avvenire essenzialmente per la via di una verifica-ratifica da parte di tutti i lavoratori all'operato negoziale delle associazioni sindacali (referendum), ovvel'investitura di poteri per via elettorale, da parte di tutti i lavoratori del soggetto o dei soggetti rappresentativi.

Si tratta, in ogni caso, di due strumenti che possono interagire, perché è evidente che quanto più misurabile ed spresso è il consenso ottenuto da un'organizzazione grazie ad una investitura elettorale, tanto minore è la necessità di ricorrere sistematicamente a

B) Agente negoziale rap-presentativo unico, elettivo, o misto, piuralità di agenti negoziali?

È piuttosto disfusa l'idea detto in termini semplici - di una sorta di resurrezione delle Commissioni interne, dotate però questa volta del potere di stipula di contratti aziendali ad

La verifica dei referendum

Sarebbe un soggetto rappresentativo unico, che decide a maggioranza, e a base elettiva nerale. In una variante molto discussa tra le grandi confederazioni, si tratterebbe invece di un organo a natura mista. per metà eletto da tutti i lavoratori e per metà nominato dai sindacati presenti in azienda, owero eletto, in questa parte. dal soli iscritti ai sindacati.

L'alternativa (si confronti il progetto del Pci) è che le rappresentanze siano più, propo dai sindacati o gruppo

spontanci ai lavoratori perché questi esprimano le loro preferenze votando per una o per l'altra. Ogni rappresentanza manterrebbe la sua autonomia negoziale (e avrebbe, come oggi, lo stesso numero di ranpresentanti o dirigenti) ma i loro diverso «peso» rappresentativo, espresso dai risultati elettorali, verrebbe valorizzato da precise regole in sede di determinazione dell'efficacia del

risultato negoziale. Ad esempio, un contratto stipulato da un sindacato «di minoranza» sarebbe efficace solo se confermato da un referendum, uno stipulato da un sindacato di maggioranza lo sarebbe invece immediata-mente e di per sé, salvo che venga chiesto e vinto un refe-rendum «abrogativo». Il vantaggio di questa proposta rispetto all'altra è che lascia maggior spazio all'autonomia collettiva, perché non obbliga gli eletti di un sindacato a «star dentro» ad un organismo unico che a maggioranza «dice si-anche per conto di quelle che vomebbero il contrario. Consente anche ad una forza di minoranza, che però abbia una miglior linea rivendicativa, di concludere lei il contratto se poi l'insieme dei lavoratori dimostra, nella verifica referendaria, di condividerla.

C) Legge o contratto come fonte delle nuove regole?

Si è fino ad ora perseguita senza successo (v. traltativa, con la Confindustria) la linea contrattuale, che però, a nostro avviso resta minata alla base dalla sopravvivenza, a livello legislativo dell'attuale formulazione dell'art. 19 dello Statuto. Sia i sindacati che non partecipassero all'accordo su nuove forme e strumenti di rappresentanza, sia quelli che vi partecipassero, ma poi se ne pentissero, potrebbero pretendere in ogni momento di costituire la loro Rsa, tutta associativa, e dotata degli ampi poteri conferiti dalla legislazione degli anni '80 ai sindacati «magrmente rappresentativi». La via della riforma legislati-

va appare dunque preferibile, anche perché libertà, democrazia e partecipazione alle attività sindacali sono diritti della persona che impongono strumenti di realizzazione e di disciplina di profilo «alto».

Enasarco: c'è anche chi

è disposto a ricorrere alle vie legali

Nel maggio del 1987, al compimento del mio 60º anno di età, mi rivolsi all'Enasarco chiedendo che la mia pensione di invalidità parziale venisse trasformata in pensione di vecchiaia.

Considerato che esiste differenza tra i due tipi di trattamento, la richiesta non aveva

soltanto carattere formale. Nel maggio 1989, forse pe sottolineare con un atto di liberalità il secondo anniversario di una così difficile incombenza, l'Ente mi comunicava che «in relazione alla domanda di pensione per vecchiaia da Lei inoltrata, per procedere ad una sollecita liquidazione della stessa è necessario che Ella ci rimetta entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della presente l'unito modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto».

Il 18 dello stesso mese imbucai la lettera di riscontro con il modulo regolarmente compilato. Il 20 ottobre 1989. al telefono, ma che fatica prima di azzeccare l'ufficio giusto!, mi è stato detto che la mia pratica era al controllo contabile, cost almeno credo di aver capito, e che per il pagamento occorreva attende re almeno sino al mese di

Ma forse non è finita proprio così: scommetto che nel 1990, dopo essersi accorti dell'inattualità di una dichiarazione resa nell'anno precedente, torneranno a chiedermi di compilare un nuovo

E via di seguito, anno dopo anno, senza il minimo sussulto: tanto il tempo che ci starebbe a fare se non dovesse scorrere? E poi non è forse vero che l'Enasarco, a differenza dell'Inps, non è

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tisc

La rivalutazione dei «tetti» pensionabili Le domande entro il 30 giugno 1990

La retribuzione massima pensionabile, su cui venivano calcolat le pensioni Inps, nate tra il 1971 e il 1984, con il Dpcm (Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri) del 16 dicembre 1989 è stata rivalutata in ragione dell'aumento del costo-vita e le relati ve pensioni sono riliquidate dalla loro decorrenza sulla base del-le nuove retribuzioni indicizzate. I benefici di questo miglioramento sono corrisposti dietro domanda degli interessati a decor rere dal 1º gennalo 1990. Le domande presentate dopo il 30 giu gno 1990 producono il loro effetto dal mese successivo alla data di presentazione della domanda con perdita delle rate preceden-ti. Chi non sia in grado di compilare la domanda si rivolga ai patronati sindacali, tra i quali l'Inca-Cgii allo Spi-Cgii (Sindacalo pensionati). I moduli si possono ritirare presso le sedi Inps o presso le sedi dei patronati. Successivamente al Dpcm (Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri), la Corte costutuzionale con sentenza n. 72, depositata il 20 febbraio 1990, ha interpretato l'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1989) e l'articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, conventito nella legge 160/88, disponendo che le norme riguardanti la abolizione dei tetti di retribu-zione massima pensionabile debbono valere anche per le pensioni nate precedentemente il 1988. Ciò significa che nel caso in cui una pensione decorrente, per esempio, dal 1975 con una retribuzione annua pensionabile pari a lire 27.500.000 (al lordo, come si calcolano tutte le pensioni) avrà le seguenti fasi di lavo

A) dal 1º gennalo 1988 riceverà un aumento pari all'1.50% della retribuzione eccedente i 12.601.680 (tetto dell'epoca) fino a lire 16.802.240; per la parte di retribuzione eccedente lire 16.802.240 fino a lire 21.002.800 l'aumento (della pensione) dovià essere dell'1,25%; per la parte eccedente i 21.002.800 fino a li-re 27.500.000 (esempio da noi preso) l'aumento sarà dell'1%.

B) Dal 1º gennaio 1990, data di entrata in vigore del Dpcm (Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri) 16 dicembre 1989, che indicizza la retribuzione massima pensionabile in conformità dell'aumento del costo-vita, la pensione verrà riliqui-data in base a una retribuzione di lire 17.593.000 in luogo di lire 12.601.680. La retribuzione pensionabile eccedente il tetto, pari a un terzo dello stesso tetto, cioè la parte superiore a lire 17.593.000 fino a lire 23.457.333 produrrà un aumento della pensione pari all'1,50%; la retribuzione eccedente i 23.475.333 fino a lire 29.321.666 (nel caso preso per esempio lire 27.500 000) darà alla pensione un aumento dell'1%.

neppure tenuta a comispondere interessi sui ritardi di pagamento?

Mi vado spesso domandando, in questi tempi tanto difficili da decifrare, se uno sguardo più attento a questa ad altre consimili istituzio ni, non ci aiuterebbe a capi-

re, meglio di tante riflessioni sul nostro passato, che pure tomano utili, il perché del sempre crescente sconforto che induce tanti democratici

Franco Torresi P.S. In data 24 febbraio scor-

so ho indirizzato una raccomandata al presidente dell'Ente con la quale si segnala tra l'altro che se per il prossimo bimestre utile per il pagamento della pensione non ri-ceverò quanto mi spetta mi vedrò costretto a fare ricorso alle vie giudiziarie.

Certamente vi sono ostacoli di notevole portata alle pro-poste rivolte alla prospettiva unificante dei trattamenti pensionistici allo scopo anche di migliorare l'istruttoria delle pratiche e il pagamento delle spettanze. Ciò nonostante che da più parti venga affermata tale esigenza.

Gli ostacoli principali sorgono da coloro che hanno interesse a mantenere divisi i lavoratori tra l'una e l'altra categoria e per molti aspetti nell'ambito della stessa categoria di lavoratori.

È d'altra parte vero che tenuto conto delle diversità che si sono determinate nel temcile la mobilitazione unitaria dell'insieme del mondo del lavoro dipendente e per altro verso delle molte categorie del lavoro autonomo e di quello di professionisti.

Riteniamo che l'esigenza di battersi per la realizzazione dell'unficazione graduale delle normative sia più che mai attuale. In tale direzione si muovono le proposte sostenute dal Pai nel paese e nei Parlamento. Si tratta di obiet tivi per il cui raggiungimento necessità un impegno unitario delle associazioni sinda-

Sul diritto, o meno, all'adeguamento dell'importo della pensione, non siamo in grado di esprimere una valutazione in quanto non è stato precisato se dopo l'ottenimento della pensione di invalidità hai prestato attività lavorativa con versamenti contributivi e quindi se la pensione di invalidità era di importo ridotto in relazione al reddito.

La pubblicazione della lettera e della risposta ha anche lo scopo di sollecitare l'Ente a provoedere tempestivamen in conseguenza.

ÄLLA CITROËN IL TUO USATO VA ALLE STELLE

I Concessionari Citroën vi offrono fino a due milioni di supervalutazione del vostro usato se acquistate un'auto nuova (AX, BX, C15) usufruendo dei finanziamenti di Citroën Finanziaria a tasso ridotto del 30%*. E per chi paga in contanti sono previsti sconti straordinari.

acquistando il modello	supervalutazione dell'usato (IVA inclusa) pagando a rate	supersconto (IVA inclusa) pagando in contanti
BX 19 benzina BX diesel	2.000 000	1 600 000
BX 14 benzina BX 16 benzina	1.500.000	1 300.000
BX 11 benzina	1 200 000	1 000 000

acquistando il modello	supervalutazione dell'usato (IVA inclusa) pagando a rate	supersconto (IVA inclusa) pagando in contanti
AX 14 benzina AX diesel	1.200 000	900 000
AX 10 benzina AX 11 benzina	1 000 000	700 000
C 15 diesel	1 500 000	1 300 000

disponibili e non sono cumulabili tra loro né con altre iniziative in corso. Non lasciatevi sfuggire quest'occasione spaziale. Correte come razzi ad acquistare la vostra nuova Citroën.

AX a partire da L. 10.438.000 BX a partire da L. 14.965.000 (chiavi in mano) Listino in vigore al 1 2.90.



Le offerte sono valide su tutte le vetture FINO A DUE MILIONI DI SUPERVALUTAZIONE DELL'USATO ENTRO IL 31 MARZO.